



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce
Tel 0832/969597 - Fax 0832/966236 -P.IVA 00462560756
E-mail: comune.veglie@clio.it

SETTORE AFFARI GENERALI
LEGALI E CONTRATTI
SERVIZIO IGIENE SANITA' AMBIENTE

Prot. n.6959

ORDINANZA N.12

Oggetto: DIVIETO DI ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE ED ORARI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NEI CONTENITORI STRADALI.

IL SINDACO

CONSTATATO che è sempre più diffuso il deposito, l'abbandono ed il conferimento nei contenitori stradali o nelle loro vicinanze di rifiuti di diversa tipologia e che tale fenomeno, oltre a rappresentare un problema igienico-sanitario ed estetico-ambientale, può costituire anche un rischio per la salute e l'incolumità pubblica, con notevole aggravio dei costi economici connessi alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti stessi;

CONSIDERATO che il raggiungimento degli obiettivi di incremento delle raccolte differenziate, posti dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale, provinciale e comunale, è posto a garanzia del preminente interesse pubblico di tutela igienico-sanitaria e di protezione dell'ambiente urbano e naturale;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto l'Art.192, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.152/06 (Codice dell'Ambiente);

Visto il vigente "Regolamento Comunale di Gestione dei R.S.U." approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/98 e s.m.i.;

Tanto premesso:

ORDINA

1. il conferimento dei rifiuti deve avvenire, a cura dei produttori, all'interno dei cassonetti mediante appositi involucri protettivi (sacchetti) in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di rifiuti sul terreno e/o esalazioni di cattivo odore;
2. i Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.) devono essere conferiti **esclusivamente dalle ore 20,00 alle ore 24,00 ;**
3. è assolutamente vietato, spostare o prelevare i cassonetti per la raccolta dei R.S.U., di proprietà della Ditta Appaltatrice, dai luoghi ove risultano posizionati alla data di pubblicazione del presente provvedimento, salvo eventuale diversa disposizione della competente Autorità Comunale;

4. è vietato parcheggiare autovetture, automezzi, motocicli e/o ciclomotori diversi nei pressi dei cassonetti stradali di raccolta dei R.S.U. e/o contenitori analoghi, in quanto si preclude la possibilità di effettuarne lo svuotamento e la pulizia meccanica nonché la possibilità di effettuare un'accurata pulizia dell'area circostante;
5. è assolutamente vietato sull'intero territorio comunale di Veglie l'abbandono incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere, anche ingombranti, e comunque in luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta degli stessi;
6. è vietato conferire rifiuti nei contenitori stradali ai soggetti non residenti nel Comune di Veglie ed agli esercenti attività non domestiche non insediate sul territorio comunale.

Le violazioni di cui ai precedenti punti 1 - 2 e 3 comportano la sanzione amministrativa **da Euro 25,00 ad Euro 500,00**, ai sensi degli Artt.7/bis del D.Lgs. n.267/2000 e dell'Art.40 del vigente "Regolamento Comunale per la Gestione dei R.S.U."

Le violazioni di cui al precedente punto 4 saranno sanzionate ai sensi dell'Art.158, comma 2, lett.n), del Nuovo Codice della Strada.

L'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere sul suolo o nel suolo o l'immissione in acque superficiali o sotterranee saranno puniti, **sempre che il fatto non costituisca più grave reato**, con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli Artt.255 e 256 del D.Lgs n.152/06 da **Euro 105,00 a Euro 620,00**.

L'abbandono di rifiuti ingombranti, di ogni genere, esternamente ai cassonetti, sarà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da **Euro 25,00 a Euro 500,00**. Il Servizio di Igiene Urbana prevede il ritiro gratuito degli stessi (es. televisori, computer, materassi, mobili ecc.) **mediante chiamata gratuita al Numero Verde 800 80 10 20**;

Le violazioni ascrivibili ai titolari di imprese, ai lavoratori autonomi ed ai responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee saranno punite con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da **Euro 2.600,00 a Euro 26.000,00**, se si tratta di rifiuti non pericolosi ovvero con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da **Euro 2.600,00 a Euro 26.000,00** se si tratta di rifiuti pericolosi.

L'Ufficio di Polizia Municipale, il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. LECCE, il Comando Stazione Carabinieri, e chiunque altro cui spetti, sono incaricati di vigilare circa l'esecuzione ed il rispetto del presente provvedimento.

Copia della presente Ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi nonché trasmessa al Comando di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. LECCE ed al Comando Stazione Carabinieri.

Si dispone che la Cittadinanza venga informata dell'avvenuta adozione del presente provvedimento mediante pubblica affissione del presente provvedimento anche sui singoli cassonetti.

Dalla Residenza Municipale, li 7 Maggio 2010

Il SINDACO
Dott. Alessandro APRILE

Il Responsabile di Settore
Responsabile del Procedimento
Avv. M.Adelaide Saccomanno